

STATUTO

INSIEL-INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. O IN BREVE "INSIEL
S.P.A."

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: TRIESTE TS VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 43

Codice fiscale: 00118410323

Numero Rea: TS - 71598

Parte 1 - Protocollo del 26-07-2006 - Statuto completo da pag 2 a 6

S T A T U T O

della "INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA
DEGLI ENTI LOCALI S.P.A."

* * *

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO - SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione Sociale

La società è denominata "INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A." o, in breve, "INSIEL S.p.A."

Articolo 2 - Sede Sociale

La Società ha sede legale in Trieste.

Potrà istituire filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'attività industriale inerente a:

- a) progettazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi informativi, nonché razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
- b) produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
- c) progettazione, messa in opera, gestione operativa e manutenzione di strutture logistiche attrezzate, impianti tecnologici e speciali, impianti integrati fonnia/dati e di telecontrollo, apparecchiature elettroniche e di quant'altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
- d) manutenzione di sistemi informativi, ivi inclusa la effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza;
- e) riattivazione di sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature;
- f) realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi informatici, ed ogni altra attività inerente alla produzione di software per il mercato, in esse inclusa la formazione del personale richiesta da dette attività.

Per il conseguimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta a tal fine necessaria.

CAPITALE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 7.755.000,00 (settemilioni-settecentocinquantacinquemila virgola zerozero) ripartito in numero 7.755.000 (settemilioni-settecentocinquantacinquemila) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zerozero) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

Le azioni, tutte nominative, sono rappresentate da certificati.

Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

Articolo 6 - Diritto di Prelazione

Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, in proporzione alle azioni già possedute.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanga inferiore a quello globalmente offerto dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto e pertanto il socio offerente potrà liberamente alienare le sue azioni.

Il trasferimento delle azioni non avrà, tuttavia, effetto nei confronti della Società ove non vi sia stata espressione di gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata e presa nell'interesse esclusivo della Società, assunta con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti), con arrotondamento per eccesso del quoziente derivante qualora non intero, dei Consiglieri in carica.

Articolo 7 - Versamenti degli azionisti

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura del 2% (due per cento) annuo oltre il tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 8 - Obbligazioni

L'Assemblea potrà deliberare l'emissione di obbligazioni, anche convertibili, in conformità alle norme di legge.

Le obbligazioni convertibili saranno nominative e gli altri titoli che venissero emessi dalla società, nel rispetto della legge applicabile, saranno anch'essi nominativi qualora consentano di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

ASSEMBLEE

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano il Sole 24 Ore almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

In alternativa, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato ai soci per lettera raccomandata, e-mail o fax, in conformità alle disposizioni di legge.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 10 - Diritto d'intervento

Possono intervenire alle Assemblee tutti gli azionisti che almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza abbiano depositato i certificati azionari nei modi indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azionista avente diritto d'intervenire può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione - se nominato - o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 13) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 11 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in mancanza, la persona eletta con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione, presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento. Allo scopo, il Presidente della riunione - tra l'altro - verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Qualora all'Assemblea partecipi un notaio per la redazione del verbale, questi fungerà anche da segretario.

Il Presidente potrà scegliere fra i presenti due scrutatori.

Articolo 12 - Assemblea totalitaria

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 13 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

Per la legale costituzione dell'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è richiesta - così in prima come nelle convocazioni successive - la presenza di tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino il minimo delle azioni richieste dalla legge.

Articolo 14 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria, in prima e nelle convocazioni successive, delibera con le maggioranze di legge.

L'assemblea straordinaria, in prima e nelle convocazioni successive, delibera con le maggioranze di legge, salvo che per le modifiche del capitale sociale, del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale previsti statutariamente, nonché per la modifica dell'ubicazione della sede sociale o delle sedi secondarie, ovvero per l'istituzione di queste ultime, per le quali delibera, sia in prima che nelle convocazioni successive, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi), con arrotondamento per eccesso del quoziente derivante qualora non intero, del capitale sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri e la determinazione del loro numero, ai sensi dell'articolo 2380 bis del Codice Civile, spetta all'Assemblea degli Azionisti.

In caso di partecipazione azionaria al capitale della Società da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a quest'ultima spetterà la nomina di due membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.

Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; se uno o più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile.

Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi causa o ragione, la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito per nomina assembleare.

Articolo 16 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, il Presidente, scegliendolo tra i Consiglieri espressi, per nomina od elezione, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ed elegge, eventualmente, tra i suoi membri, un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, che può non essere membro del consiglio medesimo.

Articolo 17 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione e modalità di convocazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Sindaci. Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattrore.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati.

Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 18 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ove eletto, e, se anche questi è assente, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Articolo 19 - Compensi agli amministratori

L'Assemblea assegnerà un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese.

Articolo 20 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata l'approvazione, con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti), con arrotondamento per eccesso del quoziente derivante qualora non intero, dei Consiglieri in carica, di un piano industriale annuale predisposto dall'Amministratore Delegato.

Articolo 21 - Organi Delegati

Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni e poteri al Presidente.

Il Consiglio può inoltre delegare proprie attribuzioni e poteri ad un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei componenti, fermo restando il disposto dell'articolo 2381 del Codice Civile.

Il Consiglio nomina un Amministratore Delegato determinandone attribuzioni e poteri.

Il Consiglio può nominare uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Articolo 22 - Firma sociale e Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della Società, di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente, se nominato.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i limiti, a uno o più amministratori, ai dirigenti, nonché a persone estranee alla Società.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 23 - Collegio Sindacale

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, soci o non soci, rieleggibili.

Un membro del Collegio Sindacale, al quale è riservata la carica di Presidente del Collegio stesso, è nominato - in caso di partecipazione azionaria al capitale della Società - dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 del Codice Civile.

Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire - qualora il Presidente ne accerti la necessità - mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Articolo 24 - Doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 25 - Controllo contabile

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o dal Collegio Sindacale, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ai sensi di legge.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 27 - Ripartizioni degli utili d'esercizio

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti fra i soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, salvo che l'Assemblea deliberi di devolgerli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Articolo 28 - Prescrizione dei dividendi

I dividendi si prescrivono a favore della società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 29 - Scioglimento e liquidazione

In ogni caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e delibera sulla nomina e sulla sostituzione di uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi, secondo le norme di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

"Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese"